

MODULO DI COMUNICAZIONE DEL REDDITO PROFESSIONALE ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

(Comunicazioni obbligatorie ex art. 8 D. Lgs. 10 febbraio 1996, n. 103)

Mod.
2/12

Finalità del modulo

Il modulo 2/12 va compilato per la comunicazione dei compensi e/o redditi netti e/o lordi riscossi nell'anno di imposta 2011 derivanti dall'esercizio dell'attività professionale di attuario, chimico, dottore agronomo, dottore forestale e geologo svolta in forma singola o associata senza vincolo di subordinazione, anche sotto altra forma di lavoro autonomo.

Termine per la presentazione

La comunicazione del reddito professionale deve avvenire unicamente mediante compilazione del modulo 2/12 e deve essere obbligatoriamente inviata dagli iscritti entro e non oltre il

31 OTTOBRE 2012

Modalità di presentazione

Il modulo 2/12 deve essere inviato per via telematica attraverso l'area riservata alla quale si accede dal sito dell'Ente **www.epap.it**.

Arrotondamenti

Gli importi dei contributi devono essere arrotondati all'Euro superiore se le due cifre dopo la virgola sono pari o superiori a 50 centesimi di Euro ed all'Euro inferiore in caso contrario.

Soggetti tenuti all'invio

Sono tenuti ad inviare il modulo 2/12:

- gli iscritti agli Albi professionali degli Attuari, dei Chimici, dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali e dei Geologi che hanno sottoscritto il Quadro E) del modulo di iscrizione all'Ente (mod. 1/R) e che, pertanto, risultano iscritti all'EPAP;
- gli iscritti agli Albi di cui al punto precedente che, avendo compiuto il 65° anno ed avendone diritto, sono obbligati al versamento del solo contributo integrativo;
- gli eredi dei deceduti; in questo caso la comunicazione relativa all'anno del decesso va presentata entro sei mesi dalla data prescritta per la presentazione annuale dei redditi;
- gli iscritti all'Ente che prestano la loro opera presso le Aziende sanitarie locali nel solo caso di contemporaneo svolgimento di attività professionale.

Avvertenze

Non sono ammesse deroghe all'obbligo di invio del modulo 2/12 per i soggetti che vi sono tenuti ai sensi dell'art. 9 del Regolamento. Non possono essere considerati esoneranti dal rispetto di tale obbligo le seguenti circostanze: l'inesistenza di reddito o di volume d'affari; il non aver presentato la dichiarazione dei redditi; l'iscrizione a sezioni speciali dell'Albo d'appartenenza.

Sanzioni

L'omessa, la ritardata o l'infedele comunicazione del reddito (vedasi procedure sanzionatorie approvate con delibera del CdA in data 27 maggio 2004 e successive modifiche ed integrazioni) comporta l'applicazione di una sanzione pari a:

- 25 Euro nel caso in cui la comunicazione venga inoltrata e/o rettificata entro il 60° giorno dalla scadenza;
- 50 Euro nel caso in cui la comunicazione venga inoltrata e/o rettificata dopo il 60° giorno dalla scadenza;
- 50% del contributo soggettivo minimo operante nell'anno di riferimento per l'infedele comunicazione.

Quadro A) Comunicazioni

- Riduzione al 30% dei contributi minimi:** devono barrare la relativa casella i soggetti che essendosi iscritti all'Ente prima del compimento del 30° anno di età intendono usufruire della riduzione al 30% dei contributi minimi per i primi 3 anni di iscrizione. Si ricorda che la suddetta facoltà vale solamente nel caso in cui il soggetto abbia l'obbligo di versare i soli contributi minimi. Qualora i contributi dovuti, siano maggiori di quelli minimi fissati per l'anno di riferimento, il soggetto dovrà versare i contributi derivanti dall'applicazione delle aliquote percentuali di contribuzione, senza possibilità di usufruire della riduzione al 30%.
Esempio: Iscrizione al 1/1/2011; reddito netto Euro 6.200,00; contributo soggettivo minimo Euro 566,00; il 10% del reddito netto Euro 620,00. Il contributo dovuto è superiore a quello minimo e sarà pari ad Euro 620,00.
Nel caso in cui l'iscrizione all'Ente abbia durata inferiore all'anno solare i contributi minimi di riferimento saranno pari ai contributi minimi annuali rapportati a tanti dodicesimi quant'è il periodo di iscrizione.
*Esempio: Inizio attività il 1/6/2011, contributo minimo soggettivo anno 2011 Euro 566,00/12*7= Euro 330,00.*
- Pagamento del solo contributo integrativo:** devono barrare la relativa casella i professionisti che all'atto dell'iscrizione all'EPAP hanno esercitato l'opzione di iscriversi con l'obbligo del solo versamento del contributo integrativo perché ricadenti in uno dei seguenti casi:
 - hanno iniziato l'attività professionale dopo aver compiuto il 65° anno di età;
 - hanno cessato lo svolgimento dell'attività professionale, dandone comunicazione all' EPAP, per almeno 365 giorni e si sono nuovamente registrati all'Ente dopo il compimento del 65° anno di età;
 - hanno interrotto l'attività professionale per cancellazione dall'Albo, dandone comunicazione all' EPAP, e si sono nuovamente iscritti all'Albo e registrati all'Ente dopo aver compiuto il 65° anno di età.Si evidenzia che in questo caso vanno fornite le sole informazioni richieste nei seguenti Quadri: Quadro B) Punto 2 e Punto 3; Quadro C) Punto 5 e Punto 6; Quadro D) Punto 8; Quadro E) Punto 11 (articolo 5 bis, comma 2 del Regolamento).
- Esonero dal pagamento del contributo soggettivo:** devono barrare la relativa casella i professionisti che hanno compiuto 65 anni prima del 2011 o nel corso del 2011 e continuano a fare i liberi professionisti; dovranno comunque versare i contributi integrativo, di solidarietà e di maternità (art. 5 bis, comma 1 del Regolamento).
- Pagamento del contributo soggettivo oltre il 65° anno di età:** devono barrare la relativa casella coloro i quali desiderano continuare a versare il contributo soggettivo nonostante abbiano già compiuto il 65° anno di età.
- Contributo soggettivo in misura superiore al 10%:** devono barrare la relativa casella coloro i quali desiderano corrispondere il contributo sog-



gettivo in misura superiore al 10% optando tra le seguenti aliquote contributive: 12% - 14% - 16% - 18% - 26% (art. 3, comma 9 del Regolamento).

- f) Conseguimento di reddito IRPEF negativo o nullo: devono barrare la relativa casella coloro i quali nell'anno di riferimento hanno conseguito un reddito da attività professionale negativo o nullo; in tale caso saranno dovuti comunque i contributi minimi previsti per l'anno.

Quadro B) Soggetti non titolari di partita IVA

Devono compilare il Quadro B) gli iscritti all'EPAP che non sono titolari di partita IVA ma esercitano l'attività professionale in qualsiasi forma.

Punto 1: indicare la somma dei compensi, proventi e redditi professionali prodotti nell'anno 2011 al netto delle spese o deduzioni forfetarie anche se il risultato è negativo o nullo.

Punto 2: indicare la somma dei compensi, proventi e redditi professionali di cui al punto 1 al lordo delle relative spese e/o deduzioni forfetarie.

Punto 3: indicare, qualora esistente, l'ammontare complessivo dei compensi lordi risultanti dalle ricevute emesse verso soggetti tenuti alla contribuzione integrativa in favore dell'EPAP, e quindi iscritti all'Ente, nel contesto di incarichi professionali finalizzati al conseguimento di un risultato unitario e nel caso di collaborazioni coordinate con altri professionisti. Si ricorda, in proposito, che il contributo integrativo non si applica alle ricevute di cui sopra ai sensi dell'art. 4, comma 2, del Regolamento.

Quadro C) Soggetti titolari di partita IVA e soci di studio associato

Devono compilare il Quadro C) gli iscritti all'EPAP titolari di partita IVA e i soci di studio associato.

Per gli **iscritti che hanno svolto attività individuale e/o in studio associato**, valgono le seguenti istruzioni:

Punto 4: indicare il reddito netto derivante da attività professionale prodotto nell'anno 2011 anche se negativo o nullo.

Punto 5: indicare il volume d'affari inerente l'attività professionale effettivamente svolta nell'anno 2011 (vedi nota 1).

Punto 6: indicare, qualora esistente, l'ammontare complessivo delle fatture emesse verso soggetti tenuti alla contribuzione integrativa in favore dell'EPAP, e quindi iscritti, nel contesto di incarichi professionali finalizzati al conseguimento di un risultato unitario. Si ricorda, in proposito, che il contributo integrativo non si applica alle fatture di cui sopra ai sensi dell'art. 4, comma 2, del Regolamento.

Per gli **iscritti che hanno svolto l'attività professionale, in tutto o in parte, sotto forma di società tra professionisti e/o sotto forma di società di ingegneria così come definite dall'art. 17 della Legge 109/94 e successive modifiche ed integrazioni**, il volume di affari deve essere comunicato dalla società con l'apposito modulo SI/P disponibile sul sito internet dell'Ente.

L'imponibile integrativo è costituito anche dai compensi fatturati nei confronti di soggetti residenti all'estero per i quali è prevista l'esenzione IVA. In tali documenti dovrà essere esposto il contributo integrativo in base alle normative previste nello stato in cui risiede il professionista. Gli importi incassati a titolo di rimborsi spese anticipate in nome e per conto del cliente non contribuiscono a formare il Volume d'Affari del soggetto quando le stesse sono indicate in fattura a norma dell'art. 15 del D.P.R. 633/72.

Quadro D) Importi imponibili

Punto 7: indicare l'ammontare complessivo dei redditi derivanti dall'esercizio della professione (Punto 7 = Punto 1 + Punto 4).

Punto 8: indicare l'ammontare complessivo dei compensi lordi e del volume d'affari IVA al netto dell'ammontare delle ricevute emesse nei confronti di soggetti tenuti alla contribuzione integrativa all'EPAP e al netto della maggiorazione relativa al contributo integrativo del 2% addebitato al committente (Punto 8 = [(Punto 2 - Punto 3) + (Punto 5 - Punto 6)] / 1,02).

Quadro E) Contributi dovuti in funzione dei redditi e del fatturato

Nel Quadro E) vanno riportati i contributi dovuti così calcolati, tenuto conto degli importi minimi e massimi sotto riportati:

Punto 9: il contributo soggettivo dovuto è pari al 10% dell'importo riportato nel Punto 7. L'importo così calcolato non potrà essere inferiore al "CONTRIBUTO SOGGETTIVO MINIMO" né superiore al "CONTRIBUTO SOGGETTIVO MASSIMO". Si fa eccezione nei casi previsti nel quadro A.

Punto 10: il contributo di solidarietà dovuto è pari allo 0,2% dell'importo riportato nel Punto 7. L'importo così calcolato non potrà essere inferiore al "CONTRIBUTO SOLIDARIETÀ MINIMO" né superiore al "CONTRIBUTO SOLIDARIETÀ MASSIMO".

Punto 11: il contributo integrativo dovuto è pari al 2% dell'importo riportato nel Punto 8. L'importo così calcolato non potrà essere inferiore al "CONTRIBUTO INTEGRATIVO MINIMO" salvo che per coloro che rientrano nella fattispecie di cui alla lettera b) del quadro A).

Di seguito si riporta la tabella contenente i contributi annuali minimi e massimi da applicare per l'anno 2011:

ANNO	CONTRIBUTO SOGGETTIVO MINIMO*	CONTRIBUTO SOLIDARIETÀ MINIMO*	CONTRIBUTO INTEGRATIVO MINIMO*	CONTRIBUTO SOGGETTIVO MASSIMO	CONTRIBUTO SOLIDARIETÀ MASSIMO	CONTRIBUTO DI MATERNITÀ*
2011	566,00 Euro	11,00 Euro	79,00 Euro	9.362,00 Euro	187,00 Euro	28,00 Euro

* **Nota:** I contributi minimi sono frazionabili (art. 5 del Regolamento) nei seguenti casi:

- qualora si tratti di prima iscrizione con decorrenza successiva al 1° gennaio 2011;
- qualora intervenga una cessazione e non vi sia una ripresa di attività prima che siano trascorsi almeno 365 giorni dalla cessazione.

Le ipotesi di cui ai punti a) e b) potranno essere applicate qualora i contributi dovuti in ragione dell'applicazione delle percentuali previste ai **Punti 9, 10 e 11** diano un risultato che sia inferiore al *contributo minimo rapportato* al periodo di iscrizione all'Ente.

Il *contributo minimo rapportato* si calcola dividendo il contributo minimo riguardante l'intero anno solare per tanti dodicesimi quanti sono i mesi di iscrizione all'Ente, considerando mese intero il periodo pari o superiore a quindici giorni.

Nota 1: Per coloro che sono a regime "normale" il volume d'affari da indicare è quello riportato in dichiarazione IVA.

Per coloro che invece sono a regime "dei minimi", l'importo da indicare sarà quello del volume d'affari effettivamente realizzato indipendentemente dal regime IVA applicato.